www.bollettinoadapt.it, 24 marzo 2013

Dolo eventuale e colpa cosciente: commento a margine alla sentenza di Appello

di Marco Viola

Il caso ThyssenKrupp, oltre alle drammatiche implicazioni umane, rappresenta un utile spunto di riflessione sulla dialettica rispettivamente tra i concetti di colpa cosciente e di dolo eventuale.
Invero, il dolo eventuale non trova un preciso riscontro in alcuna disposizione normativa, bensì è frutto di una creazione dottrinale per scopi di politica criminale; alla luce di ciò è inevitabile che le interpretazioni a riguardo siano state, nel corso degli anni, molteplici e contrastanti.
Questa costruzione, insieme alle figure della colpa aggravata (o colpa cosciente) e della preterintenzione – che invece sono espressamente disciplinate nel Codice Penale rispettivamente all'art. 61 n. 3 e all'art. 43 comma 2 – va a colmare una zona grigia nella valutazione della volontarietà dell'agire del soggetto imputato e dell'evento eventualmente scaturente dalla sua condotta.
Nel caso in questione, Espenhan è stato condannato, oltre che per altri capi di imputazione, anche per omicidio volontario dei dipendenti deceduti nel rogo presso lo stabilimento di Torino di Thyssen del settembre 2007.
Lo scalpore per tale pronuncia viene dal fatto che mai prima, nell'ambito di processi per morti sul lavoro, era stata emessa una condanna nei confronti di un amministratore a titolo di omicidio volontario.
Le considerazioni a riguardo sono di due ordini, fattuali e giuridiche.
Il diritto penale italiano è un diritto del fatto e questo ci impone di concentrare la nostra analisi in primo luogo sul concreto svolgimento della vicenda.
L'impianto probatorio estremamente solido, presentato in primo grado da Guariniello, dimostrava – pareva in modo pressoché inconfutabile – in primo luogo, come l'amministratore si fosse prefigurato il rischio che con la sua condotta, ossia trascurando volontariamente e completamente tutte le opere di messa in sicurezza dell'impianto di Torino, nonostante gli ingenti fondi messi a disposizione per quello scopo dalla casa madre (visto l'imminente smantellamento dello stesso), avrebbe potuto cagionare la morte di alcuni dipendenti.
Ulteriore e fondamentale accento è stato posto, inoltre, all'aspetto volitivo della condotta, con la dimostrazione dell'accettazione da parte di Espenhahn di tale rischio con la scelta di agire "costi quel che costi".
In altre parole, la decisione della Corte d'Assise aveva ricostruito la condotta dell'amministratore come quella di un datore di lavoro che vuole, o quantomeno accetta serenamente, la morte dei suoi dipendenti a fronte di un risparmio economico.
Il collegamento con l'aspetto giuridico è diretto: quanto provato nei fatti poteva considerarsi sufficiente ad integrare la figura del dolo eventuale, ossia la volontarietà in cuore di Espenhahn della morte dei lavoratori scomparsi?
Per un'analisi di questo aspetto occorre preventivamente definire la figura del dolo eventuale come inquadrata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Secondo un orientamento dottrinale molto autorevole (si veda, tra gli altri, Amato, *Ricettazione «compatibile» con il dolo eventuale ma non è sufficiente il semplice sospetto. L'accettazione del rischio di commettere un reato crea la differenza con l'incauto acquisto del bene*, in *Guida dir.*,

2010, f. 20, 80), il dolo eventuale si configura secondo la “teoria dell’accettazione del rischio” in base alla quale, perché una condotta possa essere considerata come volontaria, il soggetto non solo deve rappresentarsi la concreta possibilità di verificazione dell’evento, ma ciononostante decidere di agire anche a costo di provocare un evento criminoso.
Di conseguenza si ha la colpa con previsione se, una volta rappresentatosi la possibilità dell’evento, confidando erroneamente in alcuni fattori, l’agente abbia escluso l’eventualità che l’evento criminoso si realizzi
Un diverso orientamento (per questo orientamento si veda, per tutti, M. Donini, *Nota a Cass. Pen. S.U., 26 novembre 2009, n. 12433, Dolo eventuale e Formula di Frank nella ricettazione. le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, in *Cass. pen.*, 2010, 7-8, 2555), attingendo alle “Formule di Frank”, sostiene che, nei casi in cui non sia chiara la determinazione volitiva dell’agente, occorre domandarsi come avrebbe agito il soggetto se l’evento la cui realizzazione era ritenuta possibile fosse stato invece ritenuto certo.
La Cassazione (cfr. *inter alia* Cass. pen. s. u., 26 novembre 2009, n. 12433) in ogni caso tende a sciogliere i dubbi analizzando il problema sotto l’aspetto delle singole fattispecie delittuose. Invero, nel chiarire la differenza dell’elemento soggettivo della condotta nel reato di ricettazione e nella contravvenzione di incauto acquisto, afferma come, per la sussistenza del dolo eventuale nella ricettazione, non sia sufficiente il sospetto che la cosa provenga da delitto, ma sia necessario che ricorrano dati di fatto inequivoci circa la consapevole accettazione del rischio: l’elemento psicologico, in sostanza, pur non coincidendo con la certezza, si deve porre ad un livello superiore del mero sospetto.
La sussistenza della concreta possibilità che la cosa provenga da delitto è dunque la linea di demarcazione tra la figura della ricettazione e la molto meno grave fattispecie dell’incauto acquisto.
La Suprema Corte si sta uniformemente allineando all’idea della maggior estensione possibile del concetto di dolo eventuale all’interno della più ampia categoria della volontarietà; lo si vede anche in pronunce riguardanti interessi forse ontologicamente più vicini a quelli in gioco nella sentenza Thyssen che non dei semplici interessi patrimoniali.
Il riferimento è in particolare al riconoscimento della volontarietà della condotta di chi, alla guida di vetture sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, provoca la morte di altri soggetti; o di chi, consapevolmente ammalato di HIV, avendo avuto per anni rapporti sessuali non protetti con il proprio compagno lo abbia di conseguenza contagiato.
In sostanza, anche per la giurisprudenza, ciò che differenzia il concetto di dolo eventuale da quello di colpa cosciente non è tanto la concreta speranza che un determinato evento si verifichi o meno, bensì la convinzione e la determinazione positiva che un dato evento dannoso, anche se probabile, non si verificherà in seguito alla propria condotta.
A quanto pare, proprio su questa linea sembra essersi mossa la Corte d’Assise d’Appello di Torino nella riforma della sentenza di primo grado – che il 28 febbraio 2013 ha emesso il dispositivo della sentenza di secondo grado (le motivazioni non sono, ad oggi, state pubblicate) – con la derubricazione del reato ascritto ad Espenhahn ad omicidio colposo aggravato dalla “colpa con previsione”.
Il labile confine che separa il dolo eventuale dalla colpa cosciente è stato varcato dalla Corte e, per una valutazione oggettiva delle ragioni di tale cambio di rotta, sarà necessario attendere le motivazioni della sentenza, ma certamente molti interrogativi già sorgono, soprattutto in relazione alla circostanza che, nonostante la derubricazione dell’imputazione per omicidio da doloso a colposo, è rimasta ferma la condanna dell’amministrazione di ThyssenKrupp per omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro.
La sentenza d’Appello comunque infligge pene gravi ai vertici di Thyssen, superiori a tutte le condanne finora comminate per morti sul lavoro, tanto da non essere coperte comunque dalla condizionale; inoltre tale decisione non ha influenza alcuna sul fronte dei risarcimenti ai familiari delle vittime.

Pare che un segnale forte voglia essere comunque dato, non con una sentenza esemplare che trascenda i principi di certezza del diritto, bensì con una decisione forte, meno attaccabile in Cassazione, con pene estremamente severe ed effettive per gli imputati che lascino il segno non tanto negli annali della giurisprudenza, ma più che altro nella cultura del lavoro.

Marco Viola
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo